

Decreti del Sindaco

n°. 5 del 19-05-2015

Oggetto: DELEGA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE D'ANAGRAFE E RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ -NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'art. 3 della Legge n.1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" per la quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di Anagrafe;

Visto l'art. 2 del D.P.R. n.223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" che dispone che il Sindaco può delegare e/o revocare in tutto o in parte le funzioni di Ufficiale di anagrafe ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei; ogni delega, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal Prefetto;

Atteso che l'organizzazione del servizio anagrafico è ispirata a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure e che, stante l'assenza per malattia della dipendente delegata, si rende necessario garantire la funzionalità del servizio, anche per quanto attiene la firma di atti e documenti;

Visto l'art. 3 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come sostituito dall'art. 1 della Legge 18 febbraio 1963 n. 224 e s.m.i. in materia di rilascio della carta d'identità;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 4 del 13 maggio 1988, con la quale in assenza di specifica normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità mediante conferimento di delega da parte del Sindaco;

Visto l'art. 34 c. 1 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di legalizzazione di fotografie;

Visto l'art. 2 c. 30 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008, il quale testualmente recita: "le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 in materia di tenuta e revisione delle liste

elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto lo materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4,5 e6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale";

Vista la Circolare Ministeriale 8 Gennaio 2008 n. 1 nella quale si precisa che "il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale";

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 recante: "Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni;

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto l'art. 26 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 "istituzione dell'Ufficiale elettorale";

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 50 c. 10 che, tra l'altro, attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l'art. 54 c. 3 secondo il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la determinazione del Servizio Amministrativo n. 15 del 31.01.2011 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Pistis Maria Cristina con la qualifica di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 dal 01/02/2011;

Ritenuto opportuno procedere alla delega delle funzioni di Ufficiale d'anagrafe e per il rilascio delle carte d'identità alla sig.ra Pistis Maria Cristina, Agente di Polizia Municipale cat. C, dipendente a tempo pieno ed indeterminato assegnato al servizio amministrativo;

Ritenuto, altresì, dover nominare la dipendente sopra indicata quale responsabile dell'ufficio elettorale comunale, data l'assenza per malattia della dipendente preposta attualmente ai procedimenti elettorali;

Ciò premesso,

DELEGA

alla sig.ra Pistis Maria Cristina dipendente a tempo indeterminato cat. C assegnata al Servizio Amministrativo:

- le funzioni di Ufficiale d'anagrafe, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1228/1954, del D.P.R. n. 223/1989 e della Legge n. 470/1988;
- le funzioni di firma "d'ordine del Sindaco" delle carte d'identità rilasciate.

La dipendente delegata provvederà, altresì, *D'ordine del sottoscritto*, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 33 c. 2, del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223.

La presente delega resta valida fino a che non venga revocata con provvedimento espresso.

NOMINA

inoltre, la medesima dipendente a tempo indeterminato sig.ra Pistis Maria Cristina quale Responsabile dell'ufficio elettorale comunale e dei relativi procedimenti per quanto previsto dall'art. 2 c. 30 della L. 244/2007 e s.m.i. e dal T.U. n. 223/1967.

Il presente provvedimento viene comunicato all'interessato, affisso all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi ed inserito nel sito internet - sezione amministrazione trasparente.

Lo stesso provvedimento è inviato alla Prefettura – UTG di Nuoro.

Il Sindaco

F.to Sig. Soddu Roberto

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Genoni lì

Il Sindaco Sig. Soddu Roberto